



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

N.RO DETERMINA	DATA ADOZIONE	PROPOSTA DA	N.RO PROG.	DATA PROPOSTA
603	22/11/2019	CUC - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA	5	22/11/2019

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI SERVIZI RELATIVA ALLA GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE DI TAVAGNACCO E AI LAVORI ACCESSORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DA REALIZZARSI CON FINANZA DI PROGETTO AI SENSI DEGLI ARTT. 179, COMMA 3 E 183, COMMA 15 DEL D.LGS. 50/2016 - CIG 778347351C ANNULLAMENTO 09/0/2019 ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE 482/2019 ED DI AMMISSIONE DEL CONCORRENTE ALLA GARA

IL RESPONSABILE DELL’ CUC - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

RICORDATO CHE:

- con deliberazione n. 22 del 10.05.2019 il Consiglio comunale ha approvato il Bilancio per l’esercizio di previsione armonizzato 2019-2021 ai sensi del d.lgs. n. 118/2011 ed i relativi allegati;
- con deliberazione n. 21 del 10.05.2019 il Consiglio comunale ha approvato del D.U.P. 2019-2021;
- con deliberazione n. 63 del 22.05.2019 la Giunta Comunale ha approvato il piano esecutivo di gestione (PEG) 2019 – 2021 e correlato piano dettagliato degli obiettivi (PDO) e delle performance successivamente;
- con deliberazione del 25/07/2019 la Giunta Comunale ha approvato la prima variazione di bilancio;
- in data 20.06.2016 è stata sottoscritta dai Comuni di Tavagnacco, Pradamano e Pavia di Udine la convenzione n. 2126 di Reg. Conv. del Comune di Tavagnacco per la costituzione della centrale di committenza denominata CUC Tavagnacco, al fine di garantire la gestione associata delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture, integrata in data 10.08.2016 con la convenzione n. 2132 di adesione alla CUC Tavagnacco medesima da parte del Comune di Tricesimo;
- con le convenzioni sopra citate viene delegato il Comune di Tavagnacco ad esercitare le funzioni amministrative e i servizi attinenti alla centrale unica di committenza;
- la convenzione n. 2126 di Reg. Conv. del Comune di Tavagnacco, sottoscritta dai Comuni di Tavagnacco, Pradamano e Pavia di Udine, è scaduta in data 19.06.2019 e che ai sensi dell’art. 14 comma 3 della stessa “E” comunque garantita, salvo diverso accordo, la conclusione dei procedimenti ancora in corso alla data della scadenza o di risoluzione della presente convenzione.”;
- la sottoscritta è stata nominata, Responsabile della CUC Tavagnacco, giusto provvedimento del Sindaco del Comune di Tavagnacco, ente capofila della Cuc Tavagnacco, datato 11.07.2016 prot. n. 22477

DATO ATTO che:

- con atto n. 33 del 30.3.2018 la Giunta comunale ha deliberato di accogliere la proposta di concessione di servizi relativa alla gestione della piscina comunale e ai lavori accessori di ristrutturazione e riqualificazione da realizzarsi con Finanza di Progetto ai sensi degli artt. 179, comma 3 e 183, comma 15, D. Lgs. 50/2016, presentata con nota del 25.06.2015, prot. n. 18995, dalla Società SPORT MANAGEMENT S.p.A., come successivamente modificata su richiesta dell’Amministrazione (corredata dalle dichiarazioni di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e dalle garanzie offerte dal promotore);
- con atto n. 41 del 31.01.2019, il Responsabile dell’Area Tecnica Lavori ha chiesto alla CUC di indire la gara per all’affidamento della concessione di servizi (da realizzarsi con Finanza di progetto) di gestione del centro natatorio sportivo del Comune di Tavagnacco con annessi lavori di ristrutturazione e riqualificazione dell’impianto che rivestono carattere meramente accessorio rispetto all’oggetto principale del contratto, costituito dal servizio di gestione della piscina comunale e di disporre che si procederà all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta idonea e conveniente
- con atto determina n.129 del 01.04.2019, esecutiva al 04.04.2019, della responsabile della Centrale Unica di Committenza è stata indetta la gara per l’affidamento della concessione dei servizi per la gestione della piscina comunale ed esecuzione dei lavori accessori di ristrutturazione e riqualificazione da realizzarsi con Finanza di Progetto ai sensi degli artt. 179, comma 3 e 183, comma 15, D. Lgs. 50/2016;

- con atto n. 482 del 09.10.2019 la Responsabile della Centrale Unica di Committenza ha di escluso dalla fase successiva di gara l'Associazione Temporanea di Imprese Tavagnacco Nuoto SRL e Atlantis SRL poiché non sono emerse attestazioni SOA per la verifica della capacità tecnico professionale per la realizzazione dell'opera;

VISTO il ricorso, non ancora depositato al TAR, presentato dalla Associazione Temporanea di Imprese Tavagnacco Nuoto SRL e Atlantis SRL che chiede l'annullamento della determinazione 482/2019 ritenendo tra l'altro che il requisito SOA non era chiesto dal disciplinare quale requisito di ammissione alla gara ma solo per l'esecuzione dei lavori accessori";

RISCONTRATO CHE nonostante la lettera a) del punto 8.6 del disciplinare preveda che *"al fine di potere eseguire direttamente i lavori di cui allo Studio di fattibilità approvato, il concorrente dovrà altresì essere in possesso, ai sensi dell'art. 216 comma 14 del Codice, dell'attestazione SOA per la categoria (prevalente) OG1 per la classifica II e per la categoria (scorporabile) OG11, Classifica II. I suddetti requisiti devono essere posseduti dal concorrente singolo o o riunito in raggruppamento verticale. E ammesso l'avvalimento"* la lettera b) del medesimo punto prevede, in maniera ambigua e contraddittoria, che *"qualora il concorrente individuato quale concessionario non intenda eseguire direttamente i lavori, questi dovrà avvalersi di soggetti terzi adeguatamente qualificati"* generando così una possibile incertezza nella individuazione dei requisiti partecipativi.

RITENUTO, in conformità alla costante giurisprudenza, che *"in presenza di clausole di un bando o di un disciplinare ambigue o contraddittorie deve essere privilegiata l'interpretazione favorevole all'ammissione alla gara invece che quella che tenda all'esclusione di un concorrente"* e che pertanto il concorrente è stato illegittimamente escluso dalla gara;

VISTO gli articoli 21 optics e 21 nonies della l. n. 241/90;

RITENUTO pertanto per i motivi di cui sopra e per non incorrere in spese processuali di annullare in sede di autotutela la determinazione propria 482 del 9 ottobre 2019 ed ammettere l'Associazione Temporanea di Imprese Tavagnacco Nuoto SRL e Atlantis SRL alla fase successiva della gara in oggetto;

VISTO:

- il Decreto Legislativo n.50/2016 e ss.mm.ii.;
- lo Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento Comunale per la disciplina dei contratti;
- il Decreto Legislativo n.118 del 23.06.2011 recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilanci delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della L.n.42 del 05.05.2009;
- il Decreto Legislativo del 18 agosto 2000, n. 267, Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali;

DETERMINA

per le motivazioni di cui in premessa che si intendono integralmente richiamate

1. di annullare, in sede di autotutela la determinazione propria 9 ottobre 2019 n. 482
2. di ammettere l'Associazione Temporanea di Imprese Tavagnacco Nuoto SRL e Atlantis SRL alla fase successiva di gara per l'affidamento della concessione dei servizi per la gestione della piscina comunale ed esecuzione dei lavori accessori di ristrutturazione e riqualificazione da realizzarsi con Finanza di Progetto ai sensi degli artt. 179, comma 3 e 183, comma 15, D. Lgs. 50/2016 (CIG 778347351C);
3. di pubblicare il presente provvedimento sul profilo del committente Comune di Tavagnacco (che corrisponde a quello della CUC) nella sezione Amministrazione Trasparente, Bandi di Gara e Contratti, ed informare l'operatore economico e la Società Sport Management S.p.A, a mezzo PEC, dell'annullamento del provvedimento n.482/2019 e della ammissione alla gara.

Documento originale firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i.

**IL RESPONSABILE DELL' CUC -
CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA
(F.to Daniela Bortoli)**



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

N.RO DETERMINA	DATA ADOZIONE	PROPOSTA DA	N.RO PROG.	DATA ESECUTIVITÀ
603	22/11/2019	CUC - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA	5	28/11/2019

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI SERVIZI RELATIVA ALLA GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE DI TAVAGNACCO E AI LAVORI ACCESSORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DA REALIZZARSI CON FINANZA DI PROGETTO AI SENSI DEGLI ARTT. 179, COMMA 3 E 183, COMMA 15 DEL D.LGS. 50/2016 - CIG 778347351C ANNULLAMENTO 09/0/2019 ANNULLAMNETO DETERMINAZIONE 482/2019 ED DI AMMISSIONE DEL CONCORRENTE ALLA GARA

Ai sensi dell’art. 151, comma 4° del D.Lgs.267 18.08.2000, si appone il visto di regolarità contabile e l’attestazione della copertura finanziaria.

Esecutiva il **28/11/2019**

IL RESPONSABILE
DELL’UFFICIO RAGIONERIA
F.to (Alessandra Boschi)

Riferimento pratica finanziaria : 2019/633



COMUNE DI TAVAGNACCO
PROVINCIA DI UDINE

N.RO DETERMINA	DATA ADOZIONE	PROPOSTA DA	N.RO PROG.	DATA ESECUTIVITÀ
603	22/11/2019	CUC - CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA	5	28/11/2019

OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI SERVIZI RELATIVA ALLA GESTIONE DELLA PISCINA COMUNALE DI TAVAGNACCO E AI LAVORI ACCESSORI DI RISTRUTTURAZIONE E RIQUALIFICAZIONE DA REALIZZARSI CON FINANZA DI PROGETTO AI SENSI DEGLI ARTT. 179, COMMA 3 E 183, COMMA 15 DEL D.LGS. 50/2016 - CIG 778347351C ANNULLAMENTO 09/0/2019 ANNULLAMENTO DETERMINAZIONE 482/2019 ED DI AMMISSIONE DEL CONCORRENTE ALLA GARA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs 82/2005 e s.m.i.

Il sottoscritto, impiegato responsabile della pubblicazione, certifica che copia della presente determina viene affissa all’Albo Pretorio on line il 29/11/2019 e che vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi, fino al 14/12/2019.

Comune di Tavagnacco, addì 29/11/2019



Il Responsabile della pubblicazione
F.to Katia Pagotto

È copia conforme all'originale firmato digitalmente.